



ESENTI

0000463/16.

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

*SANZIONI
AMM. VE
DIVERSE DA
LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E
TRIB.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - R.G.N. 7502/2011
- Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere - Cron. 463
- Dott. LINA MATERA - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - Ud. 25/11/2015
- Dott. ELISA PICARONI - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7502-2011 proposto da:

[(omissis)], elettivamente domiciliato in [(omissis)], presso lo studio dell'avvocato [(omissis)], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [(omissis)];

- **ricorrente** -

contro

2015

2276

COMUNE DI INVERIGO [(omissis)], NELLA QUALITA' DI SINDACO P.T., elettivamente domiciliato in [(omissis)]

[(omissis)], presso lo studio dell'avvocato [(omissis)]

[(omissis)], che lo rappresenta e difende per proc.

Licchato

not. del 14/2/2012 rep. n.18790;

- resistente -

avverso la sentenza n. 104/2010 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI di CANTU', depositata il 13/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;

udito l'Avvocato [(omissis)] difensore del ricorrente
che si riporta al ricorso;

udito l'Avv. [(omissis)] difensore del
resistente che chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Lina Matera

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[(omissis)] proponeva opposizione al verbale di accertamento n. [(omissis)] elevato dalla Polizia Municipale di Inverigo per la violazione dell'art. 141 co. 3 e 8 c.d.s., per avere omesso di regolare adeguatamente la velocità in curva, in ora notturna e in relazione al fondo stradale bagnato a causa di pioggia battente. Il ricorrente deduceva la nullità della contestazione per la mancata indicazione del luogo della violazione, per la mancanza di elementi oggettivi da cui desumere l'eccessiva velocità dell'auto, nonché per l'incompatibilità tra la contestazione dell'eccessiva velocità e la circolazione contromano, contestata con altro verbale.

Con sentenza n. 25\2008 il Giudice di Pace di Cantù rigettava l'opposizione.

Avverso la predetta decisione proponeva appello lo [omissis].

Con sentenza n. 104\2010 in data 13-9-2010 il Tribunale di Como, Sezione Distaccata di Cantù, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo Zorloni, sulla base di due motivi.

Il Comune di Inverigo ha rilasciato procura speciale all'avv. [(omissis)], il quale non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale in udienza.

Linchato

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 383 d.p.r. n. 495 del 16-12-1992 (Regolamento di Attuazione de Codice della Strada) e 200 Codice della Strada. Deduce che, a mente di tali articoli, il verbale deve contenere l'esatta indicazione della località dove è avvenuta l'infrazione; laddove, nella specie, nel verbale impugnato gli agenti accertatori hanno fatto generico riferimento alla "via (omissis) (omissis)", senza indicare il Comune, il numero civico o il chilometro di riferimento. Sostiene che sia il Giudice di Pace che il Tribunale non hanno compiutamente motivato in merito a quanto dedotto sul punto dall'odierno ricorrente, essendosi limitati a fare riferimento al rapporto di servizio allegato dalla Polizia locale, redatto subito dopo i fatti, nel quale mancava ogni indicazione riguardo al chilometro. Rileva, inoltre, che nella specie non vi sono elementi oggettivi per ritenere eccessiva la velocità tenuta, se non la sola valutazione e percezione degli agenti, peraltro condizionati dall'uscita di strada dell'auto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. e 112 c.p.c., nonché difetto di motivazione. Deduce che nessuno dei giudici di merito ha compiutamente risolto il quesito relativo all'esatta indicazione del luogo ove era avvenuta l'infrazione. Rileva, inoltre, che il giudice di primo grado ha

Lincolata

principalmente motivato la sua decisione basandosi sull'assunto, inconferente e non sufficiente, che si era in presenza di una curva (circostanza non dimostrata mancando l'indicazione del luogo preciso), era di notte e pioveva, ed attribuendo fondamentale importanza all'uscita di strada del ricorrente, ritenendo, pur in assenza di prova certa, l'elevata velocità l'unica causa dell'uscita di strada. Sostiene che anche per tale motivo andava annullata la decisione di primo grado e va annullata la decisione di secondo grado, per mancanza di motivazione sul punto.

2) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non appaiono meritevoli di accoglimento.

Le censure mosse avverso la sentenza di primo grado sono inammissibili, in quanto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello possono essere denunciati soltanto vizi che attengono a tale decisione, atteso che questa assorbe e sostituisce, anche se confermativa, quella resa in primo grado (Cass. 22-1-2004 n. 1128; Cass. 7-6-2002 n. 8625, Cass. 28-6-2001 n. 8852).

Le critiche rivolte alla sentenza di appello sono prive di fondamento.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 cod. str.,

Lindotea

come ribadito dall'art. 383, comma primo, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione (Cass. . 29-4-2005 n. 8535).

Nel caso in esame, pertanto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione del luogo esatto e del Km. preciso, avendo dato atto che nel verbale è stata indicata la strada (via (omissis) nel Comune di (omissis)) in cui è stata commessa l'infrazione e nel rapporto è stato specificato che si trattava di un tratto di strada provinciale fuori dal centro abitato, privo di numerazione civica e senza indicazioni ettometriche.

Le censure mosse riguardo al ritenuto eccesso di velocità sono formulate in termini generici ed appaiono, comunque, infondate. Il Tribunale, infatti, ha dato sufficiente conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere che lo omissis viaggiasse a velocità eccessiva, argomentando, in modo non incongruente, dagli elementi oggettivi desumibili dalla deposizione di uno degli agenti 

accertatori, dal verbale e dalla relazione di polizia in atti, da cui è emerso che l'appellante, nell'impegnare il tratto curvilineo della strada, in ora notturna e con pioggia battente, aveva perso il controllo del mezzo, percorrendo contromano la corsia opposta ed uscendo addirittura fuori strada, tanto che una volta intercettato dagli agenti a 1 Km. dal luogo della sbandata, questi ultimi lo avevano trovato intento a rimuovere resti di erba e fango dalla scocca dell'auto.

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice del gravame costituiscono espressione di un apprezzamento di fatto che, in quanto motivato in modo non illogico, si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo riservato al giudice di merito l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove.

La sentenza di appello, infine, non è incorsa nel dedotto vizio di omessa pronuncia, essendosi il Tribunale pronunciato su tutti i motivi di gravame proposti dall'appellante.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Luahato

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25-11-2015

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Prolungamento Giudiziale
Prolungamento Giudiziale D'AMAZIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

14 GEN 2016

Il Prolungamento Giudiziale
Prolungamento Giudiziale D'AMAZIA